

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1936 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(2022/C 395/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1936 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 e al regolamento (UE) n. 2018/1542 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1542, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 1° luglio 2023 le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1542.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.10.2022, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.10.2022, pag. 7.